



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 460 del 02/07/2025**

---

**Una mano aiuta l'altra**

---

*Firmato da: Gennaro Oliviero*



*Il Presidente*

Proposta di Legge

***“UNA MANO AIUTA L’ALTRA”***

A cura di

Gennaro Oliviero

## **Articolo 1**

(Finalità - Obiettivi - Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge promuove l'integrazione scolastica, culturale e sociale degli studenti immigrati attraverso l'istituzione di Centri Studio Immigrazione (di seguito CSI) dedicati. Tali centri verranno realizzati nei Comuni che ne faranno richiesta ed offriranno supporto educativo, linguistico e psicologico per garantire un accesso equo alle opportunità scolastiche e ridurre il rischio di esclusione.

I CSI sono collegati e gestiti dalle scuole del territorio e funzionano come strutture di supporto

aggiuntive con lo scopo di:

- a) promuovere l'integrazione culturale e linguistica degli studenti di origine immigrata;
- b) supportare scuole, famiglie e territori nella gestione dei percorsi di inclusione;
- c) favorire il successo scolastico e ridurre la dispersione;
- d) valorizzare il multilinguismo e l'interculturalità come risorse.

## **Articolo 2**

(Beneficiari)

1. La presente Legge è destinata agli studenti di età compresa tra 6 e 14 anni provenienti dagli Stati extraeuropei, ai richiedenti asilo ed ai rifugiati, regolarmente soggiornanti, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regionale.

## **Articolo 3**

(Procedure e modalità di realizzazione degli obiettivi)

1. I CSI svolgono le seguenti attività:

- a) Progettazione di percorsi di supporto linguistico per studenti non italofoni promuovendo, in particolare, la socializzazione al di fuori del tempo scuola anche attraverso la condivisione di momenti di integrazione con alunni italiani;

b) realizzazione di attività laboratoriali per migliorare gli apprendimenti scolastici, di attività sportive per stimolare la collaborazione e il rispetto reciproco, organizzazione di escursioni e visite guidate alla scoperta del territorio per favorire la conoscenza del contesto sociale e culturale locale, attività sociali di volontariato per coinvolgere gli studenti in attività socialmente utili;

formazione continua per insegnanti e personale scolastico sull'intercultura e la didattica

inclusiva;

c) mediazione culturale e supporto psicopedagogico per studenti e famiglie;

d) collaborazione con Enti locali, associazioni e servizi sociali;

f) monitoraggio dei dati sull'integrazione scolastica a livello regionale.

2. I Centri Studio Immigrazione saranno costituiti in partenariato tra istituzioni scolastiche di riferimento territoriale e le attività saranno gestite da un gruppo di professionisti, tra cui insegnanti, mediatori culturali e psicologi, studenti delle Università individuati tra il personale delle scuole aderenti

ai progetti su base volontaria.

## **Articolo 4**

(Destinatari e ruolo della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale della Campania:

a) Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta e pubblica il bando per la costituzione del CSI rivolta alle istituzioni scolastiche di riferimento territoriale in partenariato;

b) seleziona i progetti triennali accoglibili per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dalla presente legge.

Con il bando vengono fissati i criteri di selezione dando prevalenza alle proposte progettuali presentate che coinvolgono il maggior numero di studenti stranieri.

Con lo stesso bando vengono fissate le modalità di erogazione dei finanziamenti

## **Articolo 5**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente Legge si fa fronte con una somma pari a euro 150.000,00 per ogni anno 2025, 2026, 2027 per complessivi euro 450.000, con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 4, Programma 2, Titolo 1 sul bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 a valere sui capitoli del bilancio.

## Art. 6

### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.